

Comune di Sanremo

Lavori di

ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE ABITATO DI SAN ROMOLO – LINEA
“SAMANTHA SAN ROMOLO – 1° STRALCIO

CUP:

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con correttivo D.Lgs 56/2017)

Contratto a misura

		Importi in euro
1	Importo esecuzione lavori	730.100,00
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	34.900,00
3	Oneri per la progettazione esecutiva	14.450,00
T	Totale Importo	779.450,00

*Il Responsabile Unico del
Procedimento*

C.S.E / C.S.P

Progettisti

INDICE

PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

- art. 1 - oggetto dell'appalto
- art. 2 - forma ed ammontare dell'appalto
- art. 3 - descrizione sommaria delle opere
- art. 4 - forma e principali dimensioni delle opere
- art. 5 - categorie di lavoro e requisiti delle imprese
- art. 6 - variazione delle opere progettate

CAPO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- art. 7 - documenti che fanno parte del contratto
- art. 8 - disposizioni particolari riguardanti l'appalto e il modo di valutare i lavori
- art. 9 - spese di contratto - oneri fiscali - garanzie cauzioni - iva
- art. 10 - polizza assicurativa per danni d'esecuzione - responsabilità civile e danni
- art. 11 - consegna lavori - sospensioni
- art. 12 - termine utile per il compimento dei lavori - penale in caso di ritardo
- art. 13 - pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- art. 14 - conto finale - collaudo
- art. 15 - disposizioni generali relative ai prezzi delle categorie di lavoro e forniture
- art. 16 - obblighi dell'impresa - trattamento - trattamento dei lavoratori
- art. 17 - dichiarazione relativa alla remunerabilità ed invariabilità dei prezzi
- art. 18 - norme di sicurezza - sicurezza dei lavoratori - responsabilità
- art. 19 - oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- art. 20- condotta dei lavori – personale dell'appaltatore disciplina nei cantieri - variazioni dello stato dei luoghi
- art. 21 - tracciamenti
- art. 22 - reperibilità dell'impresa
- art. 23 - ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
- art. 24 - norme per la misurazione e valutazione dei lavori
- art. 25 - ordini di servizio
- art. 26 - variazione dei lavori – diminuzione dei lavori
- art. 27 - sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza requisiti minimi di sicurezza
- art. 28 - risoluzione del contratto e recesso
- art. 29 - oneri ed obblighi derivanti dalla legge 46/90 e norme vigenti
- art. 30 - sinistri alle persone e danni alle proprietà
- art. 31- controversie
- art. 32 - disciplina dei subappalti
- art. 33 - disposizioni antimafia
- art. 34 - domicilio legale
- art. 35 - responsabilità dell'appaltatore
- art. 36 - pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
- art. 37 - cessione del corrispettivo dell'appalto
- art. 38 - disposizioni finali

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva ed i lavori necessari per realizzare l' "ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE ABITATO DI SAN ROMOLO – LINEA "SAMANTHA SAN ROMOLO – 1° STRALCIO

Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive, per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio della progettazione, sono stati sviluppati e sono oggetto di apposite relazioni di settore cui si rinvia per il relativo approfondimento (progetto definitivo).

Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono illustrate nella relazione tecnico-illustrativa, nelle relazioni specialistiche, nel Computo Metrico Estimativo, nell'analisi dei prezzi, nell'elenco prezzi negli elaborati grafici (progetto definitivo), nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato tecnico d'appalto.

Art. 2

FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle seguenti indicazioni salvo quanto sarà meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

I lavori oggetto del presente capitolato speciale si intendono **appaltati a misura** e saranno pertanto contabilizzati a misura in base alle quantità reali ed ai prezzi unitari contrattuali.

L'importo generale dei lavori posto a base d'asta ammonta ad **Euro 730.100,00**, oltre **Euro 34.900,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed oltre **Euro 14.450,00** per spese di progettazione.

L'importo a base d'asta per i lavori a misura è suddiviso nei seguenti gruppi di lavorazioni ritenute omogenee con i corrispondenti importi e percentuali parziali:

	TIPOLOGIA	IMPORTO (€)	%
1	SCAVI DEMOLIZIONI ,TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA	€ 147.404,08	19,27%
2	CAVO OTTICO E OPERE ELETTRICHE	€ 78.332,53	10,24%
3	SABBIONE-CALCESTRUZZI	€ 21.076,18	2,76%
4	OPERE STRADALI	€ 121.194,41	15,84%
5	OPERE IDRAULICHE ACQUEDOTTISTICHE	€ 58.795,10	7,69%
6	OPERE EDILI	€ 14.289,66	1,87%
7	TUBAZIONI	€ 265.938,58	34,76%
8	ECONOMIE	€ 23.069,46	3,01%
9	ONERI SICUREZZA INDIRETTI E SPECIALI	€ 34.900,00	4,56%
Totale		€ 765.000,00	100,00%

Pertanto risulta:

importo lavori a base d'asta	€ 730.100,00
oltre oneri di sicurezza	<u>€34.900,00</u>
oltre progettazione esecutiva	<u>€ 14.450,00</u>
Totale generale	€ 779.450,00

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro soggetti al medesimo ribasso d'asta, con la sola esclusione degli importi relativi al *costo della sicurezza* (**€34.900,00**), i cui importi non saranno soggetti a ribasso contrattuale, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che la Stazione Appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui **all'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017)**.

Il ribasso offerto in sede di gara è stato del 25,18%.

Art. 3

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue:

Realizzazione di nr 2 stazioni di pompaggio;
Realizzazione di linee acquedottistiche interrate in acciaio e PEAD
Opere stradali di finitura finali
Opere elettriche e telefoniche

Art. 4

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.

Le tipologie di intervento, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalla relazione illustrativa generale, dalle relazioni specialistiche e dall'elenco dei prezzi unitari, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Art. 5

CATEGORIA DI LAVORO E REQUISITI DELLE IMPRESE.

L'importo complessivo dell'opera è di **Euro € 765.000,00** IVA esclusa, di cui **Euro 34.900,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Categoria di riferimento: OG6: "Acquedotti," - € 565.473,06 - Classifica II;

Categoria (subappaltabile o scorporabile non obbligatoria): **OG3** "opere stradali" per € 121.194,41 pari al 15,84 % del totale – Classifica I

Categoria (subappaltabile o scorporabile non obbligatoria): **OG10** "Impianti per la distribuzione energia elettrica" per € 78.332,53 pari al 10,24 % del totale– Classifica I

Art. 6

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE.

Le indicazioni e gli elaborati di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norme di massima per le opere da realizzare.

La Stazione appaltante e/o la D.L. si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabilite nel vigente Capitolato Speciale d'appalto. Devono essere comunque osservate le disposizioni di cui **all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017)**.

CAPO II -

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 7

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Si fa riferimento allo schema di contratto e si ricorda in particolare che l'impresa è vincolata:

- al Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con **Decreto Ministero Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n°145** per le norme non abrogate.
- Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017): il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con correttivo appalti (**D. Lgs 56/2017**);
- al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n°163 del 12 Aprile 2006 recante "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, **"D.P.R. n°207 del 5 Ottobre 2010", per le parti ancora in vigore;**
- a tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.
- **alla Legge n°136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i. recante "Piano straordinario contro la mafia, nonché la delega al Governo in materia di antimafia"**

Art. 8

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E IL MODO DI VALUTARE I LAVORI.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

L'Impresa è consapevole della necessità di mantenimento in esercizio di tutti gli scarichi di acqua di qualunque tipo incontrati.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Nei soli lavori o forniture che si eseguiranno sul suolo pubblico, sarà permessa l'occupazione gratuita di questo nell'adiacenza dei lavori che l'Appaltatore andrà eseguendo, nella misura indispensabile, a giudizio della Appaltante e con massimo riguardo alla circolazione sulle strade ed al libero deflusso delle acque.

Art. 9

SPESE DI CONTRATTO – ONERI FISCALI – GARANZIE – CAUZIONI – I.V.A.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari. Sono pure a carico dello Stesso tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le necessarie spese di bollo per i verbali occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di data di emissione del collaudo.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) del 10% dell'importo contrattuale , in conformità **alle disposizioni dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017)**.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione appaltante avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore; inoltre avrà il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La cauzione viene svincolata ai sensi **dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017)**.

L'imposta valore aggiunto sarà a totale carico dell'Ente Appaltante.

Art. 10

POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI.

L'Appaltatore dei lavori è obbligato ai sensi dell'art. **103 comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017)**, a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, eccetto i casi previsti dalla norma stessa, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione

La polizza, redatta in conformità allo schema tipo di cui al Decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004, dovrà assicurare la stazione appaltante per i seguenti importi:

Danni di esecuzione:

1. Opere: Euro 765.000,00
2. Responsabilità civile verso terzi Euro 1.000.000,00

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporterà l'inefficacia della garanzia. Sarà obbligo dell'Appaltatore trasmettere all'Ente Appaltante copia della polizza di cui sopra almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

In caso di associazione temporanea d'impresa o di consorzi di cui **all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017)**, le garanzie fideiussorie ed assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti **ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese**.

Art. 11

CONSEGNA LAVORI – SOSPENSIONI.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 coordinato con correttivo appalti D.Lgs. 56/2017, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale in bollo redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative per i lavoratori contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

All'atto della consegna dei lavori verrà comunicato il recapito dell'ispettore di cantiere incaricato di seguire l'intervento, che la ditta è tenuta a contattare, e che controllerà il corretto svolgimento dei lavori e procederà alle misurazioni degli stessi, coadiuvando il Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n°207 del 5 Ottobre 2010, (**visto l'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 56/2017 correttivo al D.Lgs. 50/2016**) l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Si precisa che ciascuna fase d'intervento dovrà essere trattata come un cantiere autonomo e dotato di adeguata segnaletica di cantiere e di viabilità.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza per il mantenimento del pubblico transito veicolare nell'intorno del cantiere provvedendo a cura e spesa dell'appaltatore al posizionamento di opportuna segnaletica di cantiere.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere **immediatamente** all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui Dlgs. 81/08, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli **immediatamente**, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali, solari, consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni e criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni sono regolate in base all'art. **107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017)**.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente esequibili, mentre si provvederà alla sospensione, anche parziale, dei lavori non esequibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori verrà incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimare tutte le opere indipendentemente dalla durata della sospensione.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 12

TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI – PENALE IN CASO DI RITARDO.

Il tempo utile per l'esecuzione è giorni **100 (gg. 100)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo è giorni **8 (gg. 8)** naturali consecutivi decorrenti dalla comunicazione del RUP.

La penale pecuniaria rimane stabilita per ogni giorno di ritardo, nella misura dello **1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.**

Art. 13

PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

La ditta avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qual volta i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della prescritta ritenuta (0,5%), comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano la cifra di Euro **50.000,00** (diconsi **cinquantamila/00**).

Il pagamento della progettazione esecutiva avverrà alla consegna degli elaborati

L'importo del costo della sicurezza (Oneri speciali) sarà pari all'ammontare indicato nel quadro economico di progetto ed inserito percentualmente, in misura pari alla percentuale dell'avanzamento lavori, in ogni stato avanzamento lavori sino al raggiungimento della cifra di Euro 20.000,00

La trattenuta di garanzia verrà effettuata nella misura dello 0,5% per infortuni.

Si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare, al netto delle ritenute di cui sopra. La rata di saldo sarà corrisposta in conformità all'**art.103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017)**.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e certificati mediante la compilazione di un verbale di accertamento, verranno, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 14-

CONTO FINALE – COLLAUDO.

IL CONTO FINALE dovrà essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori in conformità all'**art.200 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice in vigore fino alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs 56/2017 (Correttivo al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016)**

IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dovrà essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il collaudo, anche se favorevole, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed, in specie, dalle garanzie di difformità e vizi dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza dei termini di cui all'ultimo capoverso dell'art.1667 Cod. Civ., le opere si intenderanno consegnate definitivamente al Committente solo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo .

Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo , e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza di un normale uso, purché corretto, delle opere.

Non adempiendo l'Appaltatore a tale obbligo, l'Amministrazione procederà alle prescritte riparazioni valendosi delle somme contenute nella rata di saldo e di quella depositata per cauzione.

L'Impresa sarà sempre responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto che eventualmente venissero riscontrate dal D.L. all'atto della visita di collaudo.

Art. 15

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE.

Nei prezzi unitari a misura espressi nell'elenco prezzi, parte integrante del contratto, sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi unitari sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

I prezzi per tutti i lavori, le forniture di materiali e di impianti sono comprensivi, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore; queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti a misura, in economia, ecc.).

I prezzi comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato speciale.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera sarà comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Il prezzo dei noli è comprensivo di tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Nel prezzo dei materiali sono incluse tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini indicati dalla D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

I lavori appaltati ed eseguiti a misura e le somministrazioni per opere in economia saranno pagati dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta.

Nel caso di danni per infortuni, resta inteso che le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto circa le responsabilità dell'Appaltatore si intendono estese a tutti i lavori in economia che a tal fine fanno parte dell'appalto.

Art. 16

OBBLIGHI DELL'IMPRESA – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.

In conformità alle prescrizioni di cui all'art. **30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017)**, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località i cui si svolgono i lavori anzidetti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applica l'art. 30, comma 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 56/2017 correttivo al D.Lgs. 50/2016 e in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica l'art. 30 comma 6 dello stesso decreto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Si richiamano al riguardo tutte le norme vigenti in materia e in particolare la Legge n°266/2002.

La ditta ha l'obbligo di assumere gli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti). La violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis, della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 17

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA REMUNERABILITÀ ED INVARIABILITÀ DEI PREZZI.

L'Appaltante ritiene in via assoluta che l'Appaltatore prima di adire l'appalto abbia diligentemente visitato i luoghi ove si svolgeranno i lavori, le attuali vie di comunicazione e si sia reso conto delle opere da eseguire, della loro entità, dei luoghi per l'approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti, delle distanze dei mezzi di trasporto, delle difficoltà di accesso ai luoghi di lavoro e di ogni circostanza che possa occorrergli per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato ed allegati contrattuali.

I prezzi unitari, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato speciale, si intendono dunque accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo; essi sono fissi ed invariabili.

Art. 18

NORME DI SICUREZZA – SICUREZZA DEI LAVORATORI – RESPONSABILITÀ.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;
- di aver preso conoscenza dell'esigenza dell'Amministrazione di realizzare il lavoro nel migliore dei modi attraverso tratti di intervento al fine di creare meno disagio possibile al commercio cittadino, compresa la richiesta che la delimitazione del cantiere sia realizzata attraverso grafica concordata con la Direzione lavori
- **di aver eseguito i necessari sopralluoghi al fine dell'individuazione e presa conoscenza delle condizioni al contorno o interferenze dei tratti interessati dai lavori;**
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Direttore dei lavori, ritiene necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori dovrà redigere e consegnare alla stazione appaltante il Piano Operativo di sicurezza entro 10 (dieci) giorni dall'affidamento.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori dei lavori dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento nonché gli eventuali adeguamenti del piano operativo di Sicurezza, qualora necessari; in tal caso, la Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.

In particolare l'Impresa dovrà consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

Il piano operativo di sicurezza dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare; inoltre, dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, che assumono, di conseguenza:

l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 19

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Oltre agli oneri **previsti dalla normativa vigente** e agli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto specificati, restando espressamente convenuto che di tutti essi si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori.

- consentire l'accesso ai luoghi di lavoro ai tecnici CPT; porre a disposizione degli stessi tutta la documentazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla cui tenuta sono obbligati per disposizioni di leggi vigenti; fornire al CTP, entro quattro giorni lavorativi successivi alla prima visita in cantiere, tutte le informazioni e dichiarazioni previste art. 90 comma 9 lett. b del Dlgs 81/2008
- la conservazione e la consegna alla Stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco archeologico e storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione di lavori;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili e successive modifiche;
- le opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi e del transito dei veicoli e pedoni;
- l'accertamento e l'ubicazione delle utenze pubbliche e private in sottosuolo; la deviazione provvisoria di strade, di accessi, condotte, ecc., nonché al mantenimento degli accessi alle proprietà private e ai negozi
- gli esaurimenti di acqua che potranno verificarsi negli scavi per infiltrazioni, fughe da condotte esistenti, scarichi accidentali, piogge, ecc.;
- l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte che dovrà essere integrata nella polizza per i rischi di esecuzione di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
- eventuale pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali, sia per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, per l'uso e l'agibilità di passi carrabili;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel contenuto nel D.Lgs. 81/2008
- l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla D.L. senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;

- al lavaggio accurato giornaliero con getti d'acqua ed eventuale scopatura delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;
- la dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- sono pure a carico dell'Impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; infatti l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza, con proprio onere, predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantità tale da garantire la sicurezza delle opere;
- tutti gli obblighi ed oneri previsti a carico dell'appaltatore dalla Legge n.55/90;
- la fornitura di tutto il personale idoneo nonché degli attrezzi e degli strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- l'onere di rilevare in contraddittorio con la Direzione Lavori le misurazioni dei lavori eseguiti
- l'impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori provvedere o autorizzare a terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto di appalto;
- ad ottemperare alle prescrizioni di legge in materia di esposizioni ai rumori;
- comunicare tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata alla Stazione appaltante ed alla Direzione Lavori ogni modifica intervenuta durante il corso dei lavori riguardo la rappresentanza legale, tecnica della società e del cantiere;
- è obbligo dell'impresa aggiudicataria fornire prima della posa in opera di qualsiasi materiale, o l'esecuzione di un qualsiasi tipologia di lavoro, presentare alla Direzione Lavori la campionatura dei materiali, i dettagli costruttivi e le schede tecniche relativi alla posa in opera
- eventuali lavori e gli ingombri sulla sede dovranno essere segnalati e delimitati nel rispetto del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e dal D.P.R. 16.12.1992 n.495 (*Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada*) e successive modificazioni e integrazioni;
- eventuale illuminazione notturna del cantiere, secondo le disposizioni della D.L.;
- l'impresa è obbligata a sottostare in pieno e senza riserve alle condizioni poste dalla Stazione appaltante nel presente Capitolato Speciale, capitolati impianti, norme tecniche e a tutte le norme vigenti in materia, le quali, anche se non espressamente indicate, si intendono tutte richiamate nei Capitolati stessi;
- il completo sgombero entro 24 ore dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere, da materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà;
- nominare un Direttore tecnico di cantiere quale responsabile dei lavori e relativa comunicazione all'Ente appaltante ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, come da disposizioni di legge;
- le spese e procedure di istanze, analisi, permessi, trasporti speciali, ecc. e tutto quanto occorra per lo smaltimento dei materiali di risulta classificabili tra quelli inquinanti in base alla vigente legislazione;

- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazioni di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro;
- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- fornire alle imprese subappaltanti ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle elaborazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto quanto previsto dal Dlgs 81/2008
- mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il piano di sicurezza e coordinamento;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Tutti gli oneri sopra descritti fanno carico all'Appaltatore e sono compresi nei prezzi di applicazione per ciascuna categoria di lavoro.

Art. 20

CONDOTTA DEI LAVORI – DISCIPLINA DEI CANTIERI – PERSONALE DELL'APPALTATORE – VARIAZIONI DELLO STATO DEI LUOGHI.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La Direzione dei Lavori potrà esigere l'immediato cambiamento del Tecnico di cantiere e del personale per incapacità, insubordinazione o grave negligenza, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Ente committente per i danni, inadempienze, malafede o frode degli addetti nell'impiego dei materiali.

A fronte di tali eventi né l'Appaltatore né il suo rappresentante potranno vantare alcuna indennità.

L'impresa non potrà variare lo stato dei luoghi senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori.

Per la realizzazione dell'impianto di bassa tensione l'impresa aggiudicataria dovrà acquistare il materiale conforme a quanto prescritto nella relazione specialistica facente parte del progetto

L'appaltatore dovrà coordinarsi con i vari enti per la realizzazione dei sottoservizi, in particolare con l'AMAIE acqua e AMAIE luce (per la bassa tensione) telecom, enel, Servizio Ecologia ecc

Art. 21

TRACCIAMENTI.

L'impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di rilievo dello stato attuale prima dell'inizio lavori e di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla D.L., restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell'appalto. Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell'Amministrazione appaltante e sarà obbligata ad eseguire a sue spese tutti gli interventi che la Direzione dei Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni compresa la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

Art. 22

REPERIBILITÀ DELL'IMPRESA.

L'impresa deve garantire la reperibilità totale e l'immediata attivazione del servizio nei casi d'emergenza.

L'Appaltatore presenterà al Committente, subito dopo la firma del contratto, con nota scritta e controfirmata, il recapito telefonico al quale l'Amministrazione farà ricorso nei casi in cui si manifestassero necessità urgenti, ivi comprese le ore ed i giorni non lavorativi. L'impresa deve organizzarsi in modo da garantire l'avvio immediato, nei suddetti casi, dei lavori che le saranno ordinati e che saranno richiesti telefonicamente al recapito di cui sopra. Nel caso in cui essa, contattata telefonicamente, non risultasse reperibile o non intervenisse con i criteri descritti, l'Amministrazione resta in facoltà di ricorrere alla risoluzione immediata del contratto, salvo addebito dei danni che potessero conseguire dal mancato intervento della ditta.

Art. 23

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.

La stazione appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione del lavoro nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

Art. 24

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o a peso, escluso ogni altro metodo.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura appaltati e le forniture sono indicati rispettivamente nell'elenco descrittivo delle lavorazioni e forniture e nell'elenco prezzi unitari allegati.

I prezzi unitari si intendono comprensivi di spese generali ed utili.

I documenti amministrativi e di contabilità per l'accertamento dei lavori e la loro compilazione saranno quelli indicati nella **vigente normativa in materia di appalti pubblici**.

I rilievi e le misurazioni dei lavori saranno eseguiti in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore. All'atto delle misurazioni la Direzione Lavori effettuerà il controllo della buona esecuzione dei lavori e la loro corrispondenza con rilievi e schizzi.

Gli elaborati grafici occorrenti per la contabilizzazione delle opere dovranno essere approntati dall'Appaltatore e, ove lo stesso non fornisca gli elaborati in tempo utile alla Direzione Lavori per l'emissione degli statuti di avanzamento dei lavori, non si potrà procedere alla contabilizzazione e per il ritardo derivante l'Appaltatore non avrà diritto al risarcimento o ad indennizzo alcuno.

Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore, si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Art. 25

ORDINI DI SERVIZIO.

La Direzione Lavori impartirà tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio, redatti in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e saranno comunicate all'Appaltatore che li restituirà firmati per avvenuta presa conoscenza.

Art. 26

VARIAZIONE DEI LAVORI – DIMINUZIONE DEI LAVORI. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI.

Si richiama l'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017).

Art. 27

SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Per tutti gli altri casi si richiama l'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017).

Art. 28

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 e 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017).

Il contratto s'intenderà risolto in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla Legge n°136 del 13 Agosto 2010 "Piano straordinario contro la mafia, nonché la delega al Governo in materia di antimafia"

Art. 29

ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL DM. 37/2008 E NORME VIGENTI.

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto del D.M.22/01/2008 n°37 "Disposizioni in materia di impianti negli edifici " in particolare, qualora interessano le opere in questione, sono a carico dell'appaltatore i seguenti specifici oneri:

- deposito del progetto ai sensi dell'art.3, del D.M.22/01/2008 n. 37,
- rilascio delle dichiarazioni di conformità (art.11 D.M.22/01/2008 n. 37) o certificato di collaudo.

Le dichiarazioni dovranno essere rese nella forma stabilita dal D.M. 20 febbraio 1992 e DPR 447/91. Altresì l'Appaltatore è soggetto agli oneri ed all'esatta osservanza delle normative CEI, alle normative VV. FF. riguardanti l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione incendi.

Art. 30

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà il Direttore di Lavori compilerà apposita relazione che trasmetterà al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose.

ART. 31

CONTROVERSIE.

Si applicano gli **artt. 204 e seguenti del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017).**

E' esclusa la competenza arbitrale

Art. 32

DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI.

Per quanto riguarda eventuali opere di **subappalto**, esse dovranno essere preventivamente autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dall'Ente appaltante **ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017).**

Nel contratto sottoscritto tra l'appaltatore ed i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, deve essere inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge n°136 del 13 Agosto 2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n°136 del 13 Agosto 2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente

Art. 33

MOTIVI DI ESCLUSIONE E DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.

Si applica l'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017);

ai sensi dell'art. di cui al precedente comma, l'operatore economico non si deve trovare in nessuna situazione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 34

DOMICILIO LEGALE.

L'appaltatore dovrà, nel contratto, eleggere domicilio legale in Sanremo. Le richieste, le intimazioni, gli ordini, le prescrizioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione potranno essere fatte tanto alla persona dell'appaltatore direttamente quanto ai suoi rappresentanti.

Le citazioni e gli atti giudiziari saranno notificati in conformità alle prescrizioni vigenti. Per qualsiasi controversie il foro competente è quello di **IMPERIA**.

Art. 35

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

Art. 36**PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE.**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, **si applica l'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017).**

Art. 37**CESSIONE DEL CREDITO.**

Si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017).

ART. 38 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolo si fa riferimento al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (con Correttivo D.Lgs. 56/2017).